

# ISTANZA DI RATEIZZAZIONE (Art. 202-bis D.Lgs. n. 285/1992)

Io sottoscritto/a .....

nato/a il ..... a .....

residente nel Comune di ..... in Via ..... n. ....

indirizzo mail o PEC (in stampatello) .....

telefono (preferibilmente cellulare) .....

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000

## DICHIARO

- di trovarmi in condizioni economiche disagiate e che il mio nucleo familiare è composto da n. .... persone conviventi con un reddito familiare complessivo pari ad € ..... corrispondente alla somma dei redditi imponibili IRPEF, risultanti dall'ultima dichiarazione, conseguiti da tutti i soggetti conviventi compreso il sottoscritto;
- di essere a conoscenza della circostanza che sulle somme rateizzate sarà applicato il tasso di interesse previsto dall'art. 21, c. 1 D.P.R. n. 602/1973;
- di essere consapevole che la proposizione della presente istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di proporre ricorso al Prefetto di cui all'art. 203 ed al Giudice di Pace di cui all'art. 204 *bis* del D.Lgs. n. 285/1992;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali in base al D. Lgs. n. 30/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679) ed al medesimo Regolamento UE n. 2016/679, esclusivamente per i fini istituzionali connessi alla presente istanza.

## CHIEDO

la concessione della rateizzazione dell'importo della sanzione in relazione al veicolo targa ..... con verbale numero ..... in data ..... e notificato in data ..... in n.[\[1\]](#) ..... rate.

Cuneo, (data) .....

Firma .....

- Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità
- [1] Indicare un numero di rate fino a 12 (dodici) se l'importo della sanzione non supera gli € 2.000,00, fino a 24 (ventiquattro) se l'importo non supera € 5.000,00 e fino a 60 (sessanta) per importi superiori ad € 5.000,00.

- **D.Lgs. n. 285/1992**

*Art. 202-bis Rateazione delle sanzioni pecuniarie*

- 1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.*
- 2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.*
- 3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.*
- 4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'[articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), e successive modificazioni.*
- 5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.*
- 6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.*
- 7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.*
- 8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.*
- 9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.*
- 10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.*